

REGOLAMENTO PER LA CREAZIONE DI SPIN-OFF E STARTUP DELL'UNIVERSITÀ DI FOGGIA

«I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.»

SEZIONE I – Finalità, definizioni e ambiti di applicazione del Regolamento

Art. 1 - Principi generali

1. L'Università di Foggia (di seguito "Università") considera, in conformità al proprio Statuto, essenziale la valorizzazione delle conoscenze, il sostegno dell'innovazione, la collaborazione tra pubblico e privato, il trasferimento tecnologico nonché la creazione d'impresa in quanto funzionali a rafforzare il ruolo sociale dell'Università come propulsore d'innovazione e di nuova imprenditorialità.

2. Nell'ambito di tali finalità, l'Università di Foggia favorisce la costituzione e la partecipazione a società o imprese sociali con caratteristiche di Spin-off, ovvero società per azioni e società a responsabilità limitata o enti del terzo settore che abbiano come scopo lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o processi produttivi mediante l'utilizzazione imprenditoriale delle conoscenze, delle competenze e dei risultati delle attività istituzionali.

3. L'Università intende così favorire:

- a) il trasferimento al sistema economico e imprenditoriale di opportunità di innovazione e progresso tecnologico maturate nell'ambito della ricerca realizzata presso l'Università;
- b) la creazione di nuovi sbocchi professionali per giovani laureati;
- c) la promozione e l'accoglienza nel sistema di relazioni con il mondo esterno, rafforzando la collaborazione con le imprese per convenzioni e progetti, nell'ambito della Terza Missione, come previsto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19 e dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47;
- d) la creazione di percorsi di formazione continua per sviluppare competenze tecniche e di valore, utili al raggiungimento di obiettivi per la creazione di impresa all'interno dell'accademia;
- e) lo scouting per il reperimento di finanziamenti e sovvenzioni pubblico e privati;
- f) iniziative e attività a favore di Start Up e Spin Off;
- g) incontri con imprenditori e potenziali finanziatori, nonché l'offerta di assistenza legale, contabile, finanziaria ed amministrativa;
- h) il contatto tra le proprie strutture di ricerca e le aziende, gli enti e/o le altre istituzioni del territorio, impegnandosi anche in attività di formazione continua e di trasferimento tecnologico.

4. Il presente regolamento disciplina modalità e procedure per l'accreditamento di imprese innovative (Spin-off e Startup). In particolare, detta:

- la definizione, i requisiti e il processo di accreditamento di una società "Spin-off dell'Università di Foggia" o "Startup dell'Università di Foggia";
- i requisiti e le incompatibilità per la partecipazione alle società Spin-off e Startup da parte del Personale universitario (docente, ricercatore, personale TAB), Assegnisti, Dottorandi di ricerca, Borsisti di ricerca, studenti;
- la composizione della compagine societaria delle Spin-off e Startup accreditate;
- la disciplina dei rapporti delle società Spin-off e Startup con l'Università (servizi e agevolazioni offerti dall'Università, partecipazione dell'Università al capitale sociale);
- eventuali incompatibilità, conflitti di interesse;

- le attività di compliance;
- le modalità di monitoraggio delle Spin-off e Startup dell'Università di Foggia.

5. Lo scopo, le attività e la gestione operativa delle società così costituite devono perseguire obiettivi di mercato e, allo stesso tempo, rispettare i principi etici e le regole di condotta contenuti nel Codice Etico dell'Ateneo.

L'Università di Foggia può individuare soggetti giuridici e/o strutture di riferimento con cui mantenere stretta collaborazione per la progettazione, implementazione e gestione delle iniziative di supporto allo sviluppo dell'imprenditorialità, al fine di massimizzare l'efficacia ed efficienza dei servizi e incentivare lo sviluppo di imprenditorialità innovativa.

La costituzione delle società partecipate dall'Università, l'acquisizione di partecipazioni da parte dell'Università e l'eventuale successiva alienazione devono avvenire in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di società ed enti partecipati da soggetti pubblici e, in particolare, dagli artt. 5 e ss., d. lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

“Accreditamento”: procedura in seguito alla quale una società viene riconosciuta come Spin-off (partecipata o non) e Startup dell'Università.

“Personale”: professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato, personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario dell'Università (d'ora in avanti TAB) e collaboratori esperti linguistici (CEL);

“RTT”: ricercatori o contrattisti a tempo determinato;

“Borsisti di ricerca”: coloro risultano assegnatari di una borsa finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca scientifica, nonché alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca, così

come definito dal regolamento dell'Università di Foggia in materia;

“Dottorandi di ricerca”: iscritti a un corso di dottorato, così come definito dal “Regolamento

in materia di corsi di dottorato” dell'Università di Foggia;

“Dottori di ricerca”: coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università di Foggia;

“Assegnisti”: titolari di contratto di assegno di ricerca, così come definito dal Regolamento dell'Università in materia;

“Studenti” iscritti all'Università di Foggia nei suoi corsi di laurea o alta formazione;

“Neolaureati” che hanno conseguito il titolo entro l'anno accademico in corso;

“Commissione imprenditorialità”: commissione istruttoria, deputata all'analisi di proposte

imprenditoriali al fine del loro accreditamento e al mantenimento dello stesso come Spin-off e Startup dell'Università di Foggia;

“Struttura Competente”: struttura dell'amministrazione generale che sostiene l'avvio e lo sviluppo di progetti imprenditoriali e la tutela e valorizzazione dei beni immateriali dell'Università;

“Incubatore” – “Acceleratore” – “Hub”: struttura che segue e accompagna il processo di crescita e sviluppo di nuove imprese;

“Soci proponenti”: professori o ricercatori a tempo indeterminato, personale TAB e CEL a tempo indeterminato, dottorandi, dottori o assegnisti e borsisti di ricerca, personale Tecnico Amministrativo e Laureati e/o Studenti iscritti ai corsi di Laurea dell'Università di Foggia;

“Soci partecipanti”: indica gli ulteriori soggetti, oltre ai soci proponenti, che partecipano al

capitale sociale dello spin-off;

"Spin Off Universitario" è una iniziativa imprenditoriale, costituita in forma di società di capitali, nel rispetto della normativa vigente, il cui obiettivo primario è quello di valorizzare i risultati della ricerca svolta all'interno dell'Università attraverso lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi, ed alla cui composizione sociale, in qualità di socio, concorra direttamente l'Università. Lo spin-off universitario può avvalersi del titolo di "Spin-off dell'Università di Foggia" e, per il periodo di incubazione (tre anni), di strutture ed eventualmente di attrezzature e/o servizi dell'Università, il cui uso sarà regolato da appositi accordi;

"Spin Off Accademico" "Spin-off Accademico": è una iniziativa imprenditoriale, costituita in forma di società di capitali o di enti del Terzo Settore, nel rispetto della normativa vigente che ha fra i suoi obiettivi la valorizzazione della ricerca, ma alla quale l'Università non partecipa in qualità di socio. Lo spin-off accademico può avvalersi del titolo di "Spin-off dell'Università di Foggia" mediante apposito accordo con l'Ateneo;

"Spin-off accreditato dall'Università di Foggia": società Spin-off che abbia superato la valutazione di accreditamento.

"Spin-off junior": società di capitali di nuova costituzione, che nascono su iniziativa di soli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale e magistrale dell'Università, assegnisti di ricerca dell'Università, titolari di borse di studio, laureati, dottorandi e dottori di ricerca; costituisce titolo preferenziale che i suddetti studenti siano iscritti o abbiano completato un percorso formativo ad accesso selettivo dell'Università di Foggia inerente la creazione di impresa oppure siano iscritti o abbiano conseguito un master dell'Università di Foggia sulla creazione di impresa o equivalente;

"Start-up innovativa": è una iniziativa imprenditoriale, in forma di società di capitali o società cooperative, di nuova costituzione o costituite da meno di 18 mesi, purché iscritte nella sezione speciale "Start Up innovative" del registro delle imprese;

"Startup":

- a) società di capitali, costituenda o di recente costituzione (al massimo 5 anni);
- b) promossa da almeno un Proponente Startup, che abbia partecipato ad iniziative o progetti promossi dall'Università per favorire lo sviluppo imprenditoriale;
- c) finalizzata alla produzione/erogazione di prodotti/servizi sviluppati grazie alle conoscenze acquisite durante il percorso di studi all'interno dell'Università di Foggia;

"Startup accreditata dall'Università di Foggia": società Startup che abbia superato la valutazione di accreditamento;

"Strutture di supporto": soggetti pubblici e privati che collaborano con l'Università per supportare lo sviluppo dei progetti imprenditoriali accreditabili come Spin-off e Startup dell'Università di Foggia;

"Team imprenditoriale": Proponenti Spin-off o Startup e/o eventuali soggetti, anche esterni

all'Università di Foggia (persone fisiche e/o giuridiche) che intendano dare avvio ad un progetto imprenditoriale;

"Incarichi gestionali in società spin-off e start up": posizioni di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore generale, amministratore delegato, componente del consiglio d'amministrazione con o senza deleghe operative e gestionali;

"Incarichi operativi in società spin-off e start up": posizioni inerenti all'esecuzione di attività quotidiane o specifiche funzioni operative all'interno dell'azienda. Queste attività possono includere la gestione di processi produttivi, lo sviluppo di prodotti, l'assistenza tecnica o altri compiti operativi;

"Ente del Terzo Settore": ente privato che, senza scopo di lucro, promuove e realizza attività di interesse generale. Dalla tutela dell'ambiente all'animazione culturale, dai servizi sanitari all'assistenza a persone con disabilità;

“Strutture di ricerca “si intendono i Dipartimenti, i Centri Interdipartimentali di ricerca, i Centri Interuniversitari di ricerca, i Centri di eccellenza, i Centri di servizi ove esistenti.

Art. 3 - Commissione imprenditorialità

1. Ai fini dell'Accreditamento delle iniziative imprenditoriali disciplinate dal presente regolamento, è nominata una Commissione imprenditorialità che esercita funzioni istruttorie ed esprime pareri in merito alla sostenibilità dell'idea di business e alla valorizzazione dei risultati di ricerca e/o alla derivazione del progetto imprenditoriale dalle competenze acquisite nell'ambito dell'Università. La Commissione imprenditorialità può richiedere ulteriori integrazioni e verifiche al Team imprenditoriale al fine del perfezionamento dell'iter istruttorio. La Commissione imprenditorialità analizza annualmente l'esito del monitoraggio delle Spin-off dell'Università di Foggia e Startup, effettuato tramite apposita procedura di cui all'art. 16, al fine del mantenimento dell'Accreditamento entro e non oltre trenta giorni.

2. La Commissione imprenditorialità è formata da 4 componenti fissi: Rettore o suo delegato, Responsabile dell'Area Terza Missione e Grandi Progetti o un suo delegato, Delegato al Trasferimento Tecnologico, da un esperto, anche esterno, in materia d'impresa individuato dal Consiglio di Amministrazione. I componenti della Commissione imprenditorialità sono nominati con decreto rettorale e non sono previsti compensi per la partecipazione alle sedute. La Commissione è presieduta dal Rettore o suo Delegato. Qualora i componenti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente.

3. La Commissione imprenditorialità può invitare a partecipare a singole riunioni con funzioni consultive:

a) il Direttore/i delle strutture di appartenenza dei Proponenti delle singole iniziative Spin-off;

b) altri soggetti interni ed esterni all'Università, competenti sullo specifico settore di business del progetto imprenditoriale oggetto di valutazione.

4. I componenti della Commissione imprenditorialità e gli eventuali ulteriori soggetti invitati sono tenuti a obblighi di confidenzialità su tutte le informazioni acquisite riguardanti le proposte di Spin-off e Startup e sui relativi piani di business.

5. La Commissione imprenditorialità esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito a:

a. la qualità dei progetti di fattibilità industriale del progetto di impresa spin-off, in occasione delle richieste di accreditamento o di rinnovo dell'accREDITamento di spin-off accademici e di partecipazione agli spin-off universitari;

b. la valutazione delle attività e dei bilanci degli spin-off, durante il periodo di incubazione e di accREDITamento;

c. l'assenza di conflitti di interesse tra gli scopi istituzionali dell'Università e le attività previste

nel progetto di impresa;

d. le operazioni societarie che potrebbero prospettarsi in relazione agli spin-off universitari;

e. la valutazione di convenienza sulla permanenza dell'Università di Foggia nella compagine

sociale degli spin-off universitari, al termine del periodo di cinque anni;

g. la durata della permanenza dell'Università di Foggia nella compagine degli spin-off universitari;

h. la chiusura degli spin-off universitari o accademici o il ritiro della partecipazione dell'Università di Foggia;

i. ogni eventuale ulteriore profilo relativo agli spin-off, su richiesta formale del Rettore e/o degli organi di governance;

- l. esercita un'azione di compliance e di verifica sulla corretta applicazione delle norme previste nel presente Regolamento;
- m. comunica al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Università ogni situazione che ritiene debba essere portata all'attenzione degli stessi attraverso un sistema di punteggio o criteri standardizzati per la valutazione delle proposte imprenditoriali, aumentando la trasparenza e l'oggettività.
6. La Commissione ha inoltre il compito di esaminare, con un monitoraggio, con cadenza biennale, il volume e la tipologia di attività sviluppati dalle imprese spin-off dell'Università di Foggia per verificare lo sviluppo del progetto di impresa e la coerenza con gli obiettivi iniziali.
7. La Commissione predispone annualmente al Rettore una relazione sulle attività svolte e sullo stato di tutte le imprese spin-off dell'Università di Foggia.
- Infine, la Commissione valuta gli accordi che prevedano la disciplina delle attività di brevettazione e/o la valorizzazione dell'apporto universitario nei casi di contitolarità tra Università e Spin-off in materia di invenzioni industriali, di concerto con la Commissione Tecnica Brevetti di Ateneo.
8. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno due dei suoi componenti, ed in ogni caso almeno quattro volte per anno solare, deliberando a maggioranza. I componenti della Commissione possono partecipare alle riunioni per via telematica o in teleconferenza.
9. Ai lavori della commissione partecipa il responsabile della struttura competente con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 4 – Struttura Competente

1. La struttura competente istruisce le pratiche al fine della verifica della presenza dei requisiti formali previsti dal presente Regolamento con riferimento alla presentazione della richiesta di Accreditamento.
2. Avvalendosi della collaborazione delle Strutture di supporto, la struttura competente sostiene il Team imprenditoriale nella definizione e strutturazione dell'idea imprenditoriale.
3. La struttura competente e le eventuali altre Strutture di supporto sostengono il Team imprenditoriale nella valutazione relativa alla fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'idea imprenditoriale e nella definizione delle condizioni di sfruttamento dei beni immateriali generati nell'ambito dell'Università e/o nella valorizzazione delle opportunità per l'Università.
4. La struttura competente cura l'istruttoria relativa alla procedura di Accreditamento delle società.
5. La struttura competente è competente per i percorsi formativi continui per la creazione di impresa.
6. Tutto il personale della struttura competente e gli eventuali altri soggetti giuridici e strutture di supporto sono tenuti alla tutela della riservatezza e della confidenzialità delle informazioni di cui vengano in possesso nel corso delle attività di cui sopra.

Art. 5 - Soci proponenti e altri partecipanti

1. La costituzione di uno Spin-off dell'Università di Foggia può essere proposta esclusivamente su iniziativa dell'Università ovvero da uno o più dei Proponenti, che vi assumano un ruolo attivo e che detengano, ancorché in forma cumulata, non meno del 33% del capitale sociale, e comunque non meno del 5%, individualmente.
2. La partecipazione dei Proponenti all'attività dello Spin-off costituisce per l'Università garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Pertanto, i Proponenti si impegnano a mantenere per 5 anni la propria quota di partecipazione, nei limiti sopra indicati.

3. Oltre ai Proponenti, può partecipare al capitale sociale dello Spin-off ogni altra persona fisica e giuridica, italiana o straniera.

4. Ciascuno dei suindicati soggetti dovrà rispettare la forma precisata negli Artt. 5 e 11 del D.M. 593 dell'08.08.2000.

Art. 6 - Partecipazione del Personale dell'Università

1. Può partecipare allo Spin-off, in qualità di socio, il Personale universitario e i componenti della comunità universitaria appartenenti alle seguenti categorie:

a) Professore e/o ricercatore (inclusi RTT o Contrattisti di Ricerca) in regime di tempo pieno.

Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno che intende partecipare ad uno Spin-off deve chiedere l'autorizzazione per ricoprire cariche sociali o operative e/o per lo svolgimento di attività di gestione a favore dello Spin-off medesimo, secondo le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo. Qualora l'attività da svolgersi a favore dello Spin-off risulti in contrasto con i propri impegni didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno, il quale non opti per il passaggio al regime di tempo definito, può chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni.

Le richieste di autorizzazione di cui al periodo precedente sono avanzate nella proposta di attivazione dello Spin-off, nella quale devono essere precisate le cariche da ricoprire, le mansioni e le attività da svolgere, nonché l'impegno di tempo previsto.

Tale autorizzazione può essere concessa come previsto per legge, fatte salve le verifiche operate dalla Commissione in relazione all'esito del monitoraggio di cui all'art. 15 del presente Regolamento relativo al rispetto dei vincoli stabiliti e degli impegni presi.

Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno che, allo scadere dell'autorizzazione di cui al presente comma, intenda continuare ad esercitare cariche operative e/o a svolgere attività di gestione per conto dello Spin-off deve optare per il passaggio al regime di tempo definito.

L'autorizzazione di cui al presente comma può essere concessa a favore di un solo Spin-off contemporaneamente. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di incarichi e/o attività resa a favore dello Spin-off (sia liberamente esercitata che previamente autorizzata) e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell'Università, il professore e/o ricercatore, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.

b) Professore e/o ricercatore in regime di tempo definito. Il professore e/o il ricercatore in regime di tempo definito non necessitano dell'autorizzazione di cui alla lettera a).

c) Personale TAB e CEL.

Il personale TAB e CEL socio può svolgere, a favore dello Spin-off, attività non retribuita o attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale.

Il personale TAB e CEL può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off, previa autorizzazione del Direttore Generale, sentito il Responsabile della Struttura di appartenenza.

d) Assegnisti. Gli Assegnisti possono svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita o non retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca, previo parere favorevole del responsabile della ricerca e nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento d'Ateneo sugli assegni di ricerca.

e) Dottorandi. I Dottorandi possono svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita o non retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il

regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca, previa autorizzazione del Collegio dei docenti del Dottorato e parere favorevole del docente tutor, fermo restando il limite di reddito previsto dal bando per poter usufruire di una borsa di studio.

2. I soci dello Spin-off che siano dipendenti dell'Università o componenti della comunità universitaria si impegnano alla salvaguardia del buon nome e degli interessi dell'Università, nonché all'adempimento degli oneri di informazione a favore dell'Università circa l'attività dello Spin-off e la gestione della società.

3. Il Personale universitario e i componenti della comunità universitaria che partecipano alle società Spin-off non possono svolgere attività in concorrenza o in conflitto di interessi con le attività istituzionali dell'Ateneo. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Responsabile apicale della struttura di appartenenza, eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettivo o potenziale, che possano determinarsi nello svolgimento di attività a favore dello Spin-off o nel ricoprire una carica gestionale dello stesso.

4. Ai sensi dell'art. 53, comma 11 del D. Lgs n. 165 del 30.3.2001, lo Spin-off deve comunicare all'Università, entro 15 giorni dall'erogazione, le remunerazioni e le indennità a qualunque titolo versate ai professori e ricercatori in regime di tempo pieno e al personale tecnico-amministrativo. La remunerazione – quando dovuta - per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore dello Spin-off - deve essere commisurata allo stipendio percepito dal socio, e non può in alcun modo costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

5. L'Università verifica il rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo Spin-off. Lo Spin-off è tenuto a fornire le informazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

SEZIONE II – Accredimento dello spin-off accademico

Art. 7 - Forma giuridica e tipologia

1. Gli spin-off sono accreditabili dall'Ateneo se costituiti in forma giuridica di società di capitali, nel rispetto delle vigenti normative.

2. Non è consentito l'accREDITamento agli spin-off junior ed alle start-up innovative, entrambi sottoposti alla disciplina di cui alla successiva Sezione III del presente Regolamento.

3. In relazione ai rapporti con l'Ateneo, essi si distinguono in:

a. "incubati", quando usufruiscono, per un limitato periodo temporale, di spazi ad essi dedicati presso le strutture dell'Università (o di altre strutture con essa convenzionate) in base ad accordi predefiniti;

b. "non incubati", quando sono dotati di spazi autonomi ed esterni all'Università di Foggia.

4. È consentito il solo passaggio dallo status di spin-off incubato a spin-off non incubato, su esplicita richiesta dello stesso spin-off interessato.

Art. 8 – Procedura di accREDITamento

1. L'accREDITamento di uno spin-off può essere richiesto dai soci proponenti, eventualmente anche su proposta dell'Università.

2. La richiesta di accREDITamento deve essere in ogni caso inoltrata dai proponenti al Magnifico Rettore, prima della costituzione della società, attraverso la sottomissione della relativa domanda redatta secondo lo schema predisposto dall'Università.

3. La domanda deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente:

a) gli obiettivi, il piano economico finanziario relativo al periodo di incubazione, il mercato di riferimento, il modello organizzativo, il carattere innovativo del progetto;

- b) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
- c) le prospettive economiche ed il mercato di riferimento;
- d) il piano finanziario relativo al periodo di incubazione;
- e) composizione della compagine societaria ed indicazione della partecipazione al capitale sociale da parte dell'Università;
- f) la descrizione dei ruoli e dei compiti dei soci partecipanti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin-off, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di Ateneo di valutare la compatibilità con la disciplina vigente in materia. Per quanto concerne il Personale universitario, Dottorandi di ricerca, Assegnisti e Borsisti di ricerca occorrerà indicare la previsione dell'impegno orario richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività e l'eventuale remunerazione prevista;
- g) la descrizione dei ruoli e dei compiti dei soci partecipanti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin-off, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di Ateneo di valutare la compatibilità con la disciplina vigente in materia;
- h) eventuale richiesta di utilizzo di servizi e/o risorse dell'Università;
- i) definizione dei rapporti futuri con l'Università;
- j) definizione dei rapporti con l'Università in termini di:
 - derivazione del progetto imprenditoriale dalle competenze/ricerca sviluppate in Università;
 - eventuali future collaborazioni;
- l) le modalità di partecipazione al capitale sociale dei soci proponenti e partecipanti, con indicazione della relativa quota di sottoscrizione;
- m) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Università;
- n) le norme di funzionamento della società (Statuto);
- o) gli eventuali patti parasociali che potranno essere sottoscritti dai soci;
- p) il parere del Dipartimento di afferenza dei soci partecipanti universitari riguardo alla:
 - partecipazione degli stessi all'iniziativa di spin-off
 - potenziale esistenza di conflitto di interesse fra le attività previste dalla nuova iniziativa imprenditoriale e le attività di ricerca e sviluppo o attività conto terzi erogate dal Dipartimento;
- q) nel caso di spin-off incubato presso strutture dell'Università, il parere della struttura che ospiterebbe l'iniziativa imprenditoriale, che includa l'autorizzazione alla concessione degli spazi e delle attrezzature dipartimentali con esplicita e circostanziata indicazione degli stessi.

4. L'accreditamento è concesso a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, su parere della Commissione Imprenditorialità.

5. In caso di accoglimento della richiesta, l'impresa potrà qualificarsi, anche nei confronti di terzi, come impresa "Spin-off dell'Università di Foggia". La delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, in caso di rifiuto della richiesta, ne esplicherà le motivazioni.

6. Le imprese spin-off accademiche devono utilizzare la qualifica attribuita con l'accreditamento e affiancare il proprio logo a quello dell'Università di Foggia; esse saranno tenute a sottoscrivere un contratto di licenza del logo dell'Università a titolo oneroso, secondo le norme previste nel presente Regolamento.

7. In sede di valutazione per la concessione dell'accreditamento, l'Università ha la facoltà di nominare un proprio rappresentante in seno agli organi di governo dello spin-off e, se previsto, in seno all'organo di revisione/controllo dello stesso. Qualora quest'ultimo sia

previsto come organo monocratico, l'Ateneo può riservarsi un diritto di veto sul nominativo designato dalla società.

8. Le società già costituite non possono richiedere l'accreditamento all'Ateneo.

Art. 9– Requisiti per l'accreditamento

1. I criteri presi in considerazione per la concessione e l'eventuale rinnovo dell'accreditamento sono i seguenti:

- a. rapporti e collegamento del prodotto/servizio offerto con il sistema della ricerca universitaria e con gli enti pubblici di ricerca;
- b. presenza nella compagine sociale di almeno un socio proponente fondatore dello spin-off;
- c. innovatività del prodotto/servizio offerto;
- d. effettive possibilità di valorizzazione del prodotto/servizio sul mercato;
- e. efficacia delle politiche di industrializzazione/commercializzazione del prodotto/servizio;
- f. prospettive di sviluppo e consolidamento nel medio/lungo termine della quota di mercato dello spin-off;
- g. sostenibilità economico-finanziaria di breve e medio termine dello spin-off;
- h. adeguatezza e qualità delle competenze tecniche e manageriali presenti nello spin-off;
- i. congruità del modello tecnico-organizzativo adottato per la gestione delle attività di produzione e commercializzazione, oltre che delle risorse umane;
- j. assenza di conflittualità tra le attività svolte dalla società e quelle erogabili dall'Ateneo nell'ambito della propria attività per conto terzi.

Art. 10 – Durata dell'accreditamento

1. L'accreditamento dello spin-off ha durata triennale e il suo rinnovo è regolato dal successivo comma.

2. Una volta ottenuto l'accreditamento, al fine di poter mantenere lo status di spin-off dell'Università, la società si impegna ad inviare annualmente all'Ateneo una copia del proprio bilancio d'esercizio accompagnato da una relazione sull'attività svolta e da altre informazioni sulla gestione e sulle prospettive di sviluppo della società, secondo lo schema predisposto dall'Università. Il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione imprenditorialità, delibera in merito al mantenimento o meno dell'accreditamento per il biennio successivo.

3. La perdita dell'accreditamento fa venir meno lo status di spin-off dell'Ateneo e quindi la possibilità di incubazione all'interno delle strutture dell'Ateneo (nel caso di spin-off incubato).

4. Le società che non hanno ottenuto l'accreditamento non possono inoltrare una nuova richiesta di accreditamento nell'anno successivo.

SEZIONE III – Partecipazione dell'Università nello spin-off e nelle start-up innovative;

Art. 11 - Condizioni di partecipazione

1. La partecipazione ad uno spin-off può essere richiesta all'Ateneo dai soci proponenti, prima della costituzione della società, attraverso la sottomissione della relativa domanda inoltrata al Magnifico Rettore e redatta secondo lo schema predisposto dall'Università.

2. La domanda deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente le medesime informazioni di cui al precedente art. 8, c.3.

3. La partecipazione dell'Università allo spin-off è, in ogni caso, limitata alle sole società di capitali, secondo la normativa vigente, e subordinata alle seguenti condizioni:

- a. negli spin-off incubati la quota di partecipazione dell'Università, che potrà consistere anche esclusivamente nel conferimento di beni in natura, materiali ed immateriali, non può superare il 10% del capitale sociale;
- b. negli spin-off non incubati la quota di partecipazione dell'Università non potrà essere superiore al 5% del capitale sociale.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, ricorrendo particolari motivi di convenienza o opportunità, può, sentita la Commissione Imprenditorialità e previo parere del Senato Accademico, derogare ai limiti di partecipazione al capitale sociale di cui al comma precedente.
5. Gli statuti e/o i patti parasociali degli spin-off partecipati dall'Università dovranno prevedere almeno le seguenti condizioni:
- a. l'intrasferibilità delle quote di capitale in capo ai soci proponenti per atto *inter vivos* per un periodo di tre anni dalla data di costituzione della società;
- b. in caso di spin-off incubato, l'impegno dei soci partecipanti a fare in modo che la quota di partecipazione dell'Ateneo non possa essere ridotta, per tutto il periodo in cui lo spin-off gode dell'incubazione presso l'Università;
- c. l'obbligo per l'Ateneo di nominare un componente dell'organo amministrativo, che dovrà essere composto da almeno tre componenti;
- d. la possibilità per l'Ateneo di nominare un componente dell'organo di controllo e/o revisione, se previsto; qualora tale organo sia monocratico, l'esplicita approvazione dell'Università sul nominativo proposto;
- e. una opzione di vendita della quota di partecipazione dell'Università agli altri soci e il diritto di recesso *ad nutum*;
- f. l'attribuzione dell'esclusiva competenza a deliberare all'assemblea dei soci nelle seguenti materie:
- stipulazione di atti dispositivi di diritti di proprietà intellettuale e industriale;
 - conferimento d'incarichi e/o instaurazione di qualsivoglia collaborazione a titolo oneroso
- a favore del personale dipendente dell'Università di Foggia.

Art. 12 – Durata della partecipazione

1. La partecipazione dell'Università al capitale sociale dello spin-off non eccede, di norma, il termine di tre anni, rinnovabile per ulteriori due anni - su richiesta dello spin-off e previa valutazione ed accettazione dell'istanza da parte dell'Ateneo - a decorrere dalla data di costituzione della società. In ogni caso, al termine del periodo di incubazione, l'Università valuta l'interesse dell'Ateneo alla permanenza nel capitale sociale dello spin-off, assumendo conseguenti determinazioni circa la stessa quota societaria.
2. In ogni momento, l'Università può valutare l'opportunità di cedere la partecipazione a terzi, di esercitare l'opzione di vendita agli altri soci o il diritto di recesso *ad nutum*, secondo quanto previsto nello statuto dello spin-off.
3. Nei casi previsti al comma precedente, l'Università determina il valore della propria quota sulla base del valore di mercato. Quest'ultimo è fissato tenendo conto della consistenza patrimoniale della società, della redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali, della posizione nel mercato, delle prospettive reddituali, dell'avviamento maturato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie.
4. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla valutazione della quota, la stessa è effettuata da un esperto indipendente nominato di comune accordo dall'Università e dalla società spin-off. Qualora, entro tre mesi dalla notifica da parte dell'Università della volontà di cessione, esercizio dell'opzione di vendita o recesso, le parti non addivengano ad un

accordo sul nominativo da designare, il professionista da incaricare sarà designato dal Presidente del Tribunale di Foggia.

Art. 13 – Rapporti tra l'Università e le società spin-off

1. L'Università promuove la collaborazione con le imprese spin-off nell'ambito di programmi congiunti di ricerca, di alta formazione, e di altra natura.
2. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali e commerciali, l'Università può attivare specifici servizi (facilities) di sostegno alla nascita, all'avviamento e allo sviluppo di imprese spin-off. L'accesso ai predetti servizi avviene sulla base di appositi bandi e/o convenzioni.
3. A titolo esemplificativo, le facilities attivabili dall'Università di Foggia, per il tramite delle Strutture rispettivamente competenti per materia con il coordinamento della Struttura di Ateneo Competente sono:
 - a. collaborazione alla preparazione del business plan e studi di fattibilità;
 - b. supporto allo sviluppo di progetti di creazione di impresa;
 - c. ospitalità di imprese spin-off presso proprie strutture ovvero presso strutture pubbliche e private convenzionate;
 - d. consulenza in materia di proprietà intellettuale;
 - e. consulenza in materia di creazione di impresa;
 - f. consulenza per l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
 - g. messa a disposizione di attrezzature scientifiche presso i propri Dipartimenti nei limiti e nel rispetto delle proprie attività istituzionali.

Art. 14 – Domanda per costituire start-up innovative e spin off junior.

1. La partecipazione può essere richiesta all'Ateneo dai soci, prima della costituzione della società o entro i 18 mesi dalla costituzione, attraverso la sottomissione della relativa domanda inoltrata al Magnifico Rettore e redatta secondo lo schema predisposto dall'Università.
2. La domanda deve essere corredata dal progetto imprenditoriale della società e contenere le medesime informazioni di cui al precedente art. 8; inoltre, nella richiesta devono essere specificate eventuali richieste di utilizzo di spazi, servizi e/o attrezzature di proprietà dell'Ateneo nel caso si tratti di una proposta di società incubata.

Art. 15 - Monitoraggio

1. La Commissione Imprenditorialità, per il tramite della Struttura Competente, conduce un monitoraggio costante dell'attività degli Spin-off, finalizzata alla valutazione dei seguenti aspetti:
 - a) coerenza del progetto imprenditoriale con quanto approvato in sede di delibera;
 - b) evoluzione e crescita della società, eventuali modifiche avvenute nel capitale sociale e nella compagine dei soci;
 - c) ruolo del Personale universitario impegnato nelle attività;
 - d) rapporti con l'Università sia in termini di valorizzazione della ricerca e delle competenze maturate in Ateneo, sia in termini di servizi fruiti e collaborazioni sviluppate.
2. A tal fine, lo Spin-off si impegna a fornire all'Area:
 - a) la relazione sulla gestione di previsione dell'anno successivo, entro il mese di novembre di ogni anno;
 - b) l'ultimo bilancio depositato unitamente ad una visura camerale aggiornata, entro il mese di giugno dell'anno successivo.
3. Fermo restando quanto sopra, lo Spin-off si impegna, inoltre, a fornire, entro 30 giorni dalla richiesta pervenutagli in tal senso dall'Università o dall'ente da questa designato, le informazioni e i documenti richiesti da questi ultimi.

4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti del presente articolo, l'Università potrà prendere in considerazione di deliberare la revoca del sostegno allo Spin-off.
5. L'eventuale revoca del sostegno allo Spin-off da parte dell'Università di Foggia è disposta, a seguito di istruttoria della Commissione Imprenditorialità, dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, a maggioranza dei componenti e previo parere del Senato Accademico.

SEZIONE IV – Regime delle incompatibilità, dei conflitti di interesse e attività di compliance

Articolo 16 - Incompatibilità

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico, i Direttori dei dipartimenti dell'Università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società spin-off. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del dipartimento sia designato dall'Università a far parte del Consiglio di amministrazione di uno spin-off del quale non sia socio partecipante.
2. Il personale docente e ricercatore (a tempo determinato e indeterminato) in regime di tempo pieno, socio o non socio dello spin-off, può partecipare, previa autorizzazione dell'Università, agli organi di governo della società e assumere eventualmente cariche operative, per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile al massimo per ulteriori due anni, a decorrere dalla data di costituzione dello spin-off.
3. I Dipartimenti dell'Università possono svolgere attività di supporto tecnico-scientifico allo spin-off attraverso la stipula di specifici accordi fra la società e la struttura dipartimentale di afferenza, previo parere del Magnifico Rettore e sentita la Commissione Imprenditorialità, nel rispetto della normativa e dei regolamenti di Ateneo.
4. Il personale TAB socio dello spin-off può partecipare, previa autorizzazione dell'Università, agli Organi di governo degli spin-off.
5. Il personale TAB, socio o non socio dello spin-off, può svolgere attività di consulenza a favore della società previa autorizzazione ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.
6. La partecipazione in qualità di socio o non socio alle attività dello spin-off può essere autorizzata a condizione che non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate dall'Ateneo.
7. Qualora, a seguito di accertamento degli Organi Accademici, venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di qualsiasi tipologia di attività a favore dello spin-off e le funzioni istituzionali, saranno applicate le disposizioni di legge vigenti in materia di stato giuridico, rispettivamente del personale docente e ricercatore, nonché del personale tecnico amministrativo e dei regolamenti dell'Università vigenti *illo tempore* in materia di incarichi per il personale docente e per il personale TAB e CEL.
8. I titolari di assegni di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere attività lavorativa a favore degli spin-off, compatibilmente con le attività loro assegnate e previa autorizzazione, rispettivamente, del Direttore di Dipartimento, sentito il responsabile scientifico, e del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato cui afferisce e in ogni caso nel rispetto della normativa nazionale e allo statuto e ai regolamenti di Ateneo.
9. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte inviate direttamente allo spin-off. Le società sono tenute a fornire riscontro alla richiesta entro i successivi 30 giorni dalla ricezione.

Articolo 17 - Conflitti di interesse

1. È fatto espresso divieto ai soci partecipanti universitari, nel momento in cui vige il loro rapporto con l'Università di svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano in seguito determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.
2. I soci partecipanti universitari a tempo pieno, che partecipano a qualunque titolo allo spin-off, sono tenuti a comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale e comunque entro il 31 marzo di ogni anno solare, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.
3. L'Università procede ai controlli periodici del rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti nelle modalità e termini stabiliti dal Piano Anticorruzione.

Articolo 18 - Attività di compliance

1. La compliance alle norme di cui al presente Regolamento ed alle norme di legge relative alle incompatibilità ed ai conflitti di interesse è effettuata dalla Commissione Imprenditorialità.
2. La Commissione, una volta accertata una presunta mancata conformità e quindi violazione delle norme regolamentari, provvede a comunicare agli organi accademici competenti i nominativi del personale e le relative cause, affinché possano essere adottati i provvedimenti di rimozione del gap e di allineamento e rispetto delle norme.
3. Al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di compliance ai sensi del presente articolo, le società disciplinate dal presente regolamento sono tenute ad inviare, nei termini indicati dall'Università, la documentazione richiesta.

SEZIONE V – Disposizioni speciali

Articolo 19 - Disciplina della proprietà industriale e intellettuale

1. I diritti di proprietà intellettuale, titolati o non titolati, appartenenti all'Università potranno essere messi a disposizione degli Spin-off sulla base di appositi contratti di cessione o di licenza formulati a fronte di una specifica proposta economica.
2. I diritti di proprietà intellettuale, titolati o non titolati, sui risultati della ricerca conseguiti dallo Spin-off successivamente alla sua costituzione appartengono allo Spin-off medesimo, che ne garantisce l'uso gratuito in favore dell'Ateneo per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con divieto di sub-licenza a terzi.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i risultati della ricerca:
 - a) siano stati in parte generati in epoca anteriore alla costituzione dello Spin-off;
 - b) siano stati conseguiti presso le strutture dell'Università, ancorché dopo la costituzione dello Spin-off e sia pure nel periodo di permanenza della società all'interno delle strutture universitarie, così come definita al precedente art. 8 del presente Regolamento;
 - c) siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni formalizzate per iscritto con strutture dell'Università.

Nelle ipotesi di cui sopra, fatta salva la disciplina prevista del D. Lgs. n. 30 del 10.2.2005 e successive modifiche in materia di titolarità dei diritti sulle invenzioni industriali, la proprietà intellettuale generata sarà soggetta a contitolarità tra Università e Spin-off nella misura da determinarsi sulla base di appositi accordi che prevedano la disciplina delle attività di brevettazione e/o la valorizzazione dell'apporto universitario. In questo caso rimane fatta salva la possibilità per l'Università di utilizzare tali risultati per le proprie attività istituzionali di ricerca e/o di didattica.

Il regime di co-titolarità troverà applicazione con riferimento alla proprietà intellettuale generata dallo Spin-off nel corso dell'anno successivo al termine della permanenza della società all'interno delle strutture universitarie.

4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo può decidere di concedere allo Spin-off diritti di prelazione o di opzione sulla proprietà intellettuale generata presso l'Università a fronte di una specifica ed adeguata proposta economica.

5. In deroga a quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo in materia di proprietà intellettuale, in caso di trasferimento di diritti dell'Università ai sensi del comma 1, il socio dello Spin-off che risulti inventore/autore della proprietà intellettuale trasferita non accede alle ripartizioni operate dall'Università sui proventi di detto trasferimento. La quota non versata sarà destinata al potenziamento delle attività di brevettazione dell'Università.

Articolo 20 - Utilizzo dei segni distintivi dell'Università

1. A seguito del processo di istruttoria della proposta di accreditamento, supportata dalla Struttura Competente e conclusasi favorevolmente, alle società disciplinate dal presente regolamento è concesso l'utilizzo del logo dell'Università di Foggia attraverso la stipula di un apposito contratto di licenza, che dovrà essere sottoscritto contestualmente alla costituzione della società. Tale contratto è a titolo oneroso per lo spin-off e le start-up innovative, ad eccezione per gli spin-off junior. L'importo da corrispondere in via anticipata all'Ateneo è determinato dalla somma di una quota fissa pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) da versare contestualmente alla sottoscrizione del contratto e negli anni successivi integrata da una quota variabile per tutta la durata del contratto, entrambe da versare entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio; la quota variabile è calcolata in proporzione ai dati di fatturato dello spin-off e della start-up evidenziati nell'ultimo bilancio di esercizio approvato della società ed è determinata secondo le seguenti percentuali:

- a. esenzione dal pagamento per i primi due anni per spin-off con fatturato sotto i 30.000 euro (trentamila/00) per incentivare la crescita iniziale;
- b. 0,25% (zero virgola venticinque per cento) se il valore di fatturato è compreso fra Euro 30.000,01 (trentamila/01) e Euro 50.000,00 (Cinquantamila/00);
- c. 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) se il valore di fatturato è compreso fra Euro 50.000,01 (cinquantamila/01) e Euro 100.000,00 (centomila/00);
- d. 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) se il valore di fatturato è superiore ad Euro

100.000,00 (centomila/00).

2. Il contratto di licenza dovrà prevedere obbligatoriamente:

- a. la possibilità di recesso unilaterale da parte dell'Università in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivazione;

- b. la risoluzione automatica nel caso in cui vengano meno le condizioni previste per l'ottenimento o il mantenimento dell'accREDITamento ai sensi del presente Regolamento;

- c. la previsione che ogni responsabilità connessa e/o dipendente da prodotti o servizi posti in essere dallo spin-off o comunque derivante dall'utilizzo improprio o illecito da parte dello spin-off del logo dell'Università sia a carico dello spin-off stesso e che quest'ultimo sia tenuto a manlevare e tenere indenne l'Ateneo per qualsivoglia eventuale domanda, azione, pretesa e/o richiesta, anche di risarcimento di danni, oneri, costi e spese, avanzata a qualsiasi titolo da terzi connessa e/o dipendente dalla realizzazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti, servizi e/o da ogni altra attività posta in essere dalla società con l'utilizzo del logo o comunque con la spendita del nome dell'Università.

Articolo 21 - Permanenza e utilizzo delle strutture dell'Università

1. All'atto della costituzione dello spin-off incubato dovranno essere stabilite le condizioni relative al trasferimento di rischi e oneri relativi agli immobili e attrezzature dell'Università eventualmente concessi, nonché in materia di personale.

2. La permanenza dello spin-off incubato all'interno delle strutture dell'Università non potrà eccedere i tre anni, prorogabili per un solo periodo massimo di ulteriori due anni. La proroga del biennio dovrà essere richiesta direttamente dallo spin-off entro il terzo anno del primo triennio di incubazione e potrà essere concessa dall'Università, previo parere del Dipartimento/Struttura che ospita lo spin-off e della Commissione Imprenditorialità.

3. I rapporti tra lo spin-off ed il Dipartimento/Struttura ospitante, saranno regolati da apposita

convenzione da sottoscrivere fra lo stesso Dipartimento/Struttura e la società spin-off. Tale convenzione disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale, il trasferimento dei rischi e la loro assicurazione nonché la determinazione del corrispettivo da richiedere alla società per la prestazione dei servizi. Il corrispettivo è determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su proposta del Dipartimento/Struttura, tenendo conto di un elenco predefinito di servizi offerti.

4. I rapporti tra lo spin-off e le strutture convenzionate con l'Ateneo che erogano servizi di incubazione saranno regolati direttamente fra quest'ultime e lo spin-off.

Art. 22 - Rapporti tra Università, Incubatore/Acceleratore/Hub e Spin-off

1. L'Università favorisce i rapporti di collaborazione tra le strutture di ricerca dell'Università, l'Incubatore/Acceleratore d'Impresa/Hub e gli Spin-off per la partecipazione a programmi di finanziamento della ricerca nazionali e internazionali.

2. È consentito che lo Spin-off proponga ai competenti Organi dell'Università commesse di attività di ricerca, formazione e consulenza ai sensi e secondo le modalità previste dal Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione svolte con finanziamenti esterni, nonché delle attività di collaborazione scientifica. In caso di accoglimento della proposta, il socio dello Spin-off dipendente dell'Università non accede alle ripartizioni per l'attività del conto terzi operate dalla Struttura di ricerca dell'Università interessata dallo svolgimento delle attività.

3. Non è consentito ai soci universitari dello Spin-off e al personale universitario che ricopre cariche operative all'interno dello Spin-off acquistare beni a titolo oneroso dallo Spin-off ovvero commissionare al medesimo attività o servizi, ancorché in via occasionale, senza il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 23 – Permanenza all'interno delle strutture dell'Università

1. Con l'espressione "permanenza all'interno delle strutture dell'Università" si indica la situazione che si determina nella fase di avviamento dello Spin-off e che consiste nel poter quest'ultimo fruire di particolari condizioni per quanto riguarda l'utilizzo degli spazi universitari messi a disposizione dell'Incubatore e l'uso dei relativi impianti, strutture o attrezzature.

2. L'eventuale richiesta di permanenza dello Spin-off all'interno delle strutture dell'Università è sottoposta alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, contestualmente alla presentazione del progetto di Spin-off. Essa non può eccedere i 5 anni dalla costituzione della società o dalla delibera di approvazione del progetto di Spin-off da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. La richiesta di permanenza può essere avanzata dallo Spin-off anche successivamente alla sua costituzione o alla delibera di approvazione del progetto di Spin-off da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università, ma non oltre 2 anni da esse: il Consiglio di Amministrazione dell'Università può accogliere la richiesta, ricorrendo motivate esigenze relative all'avviamento della società. In ogni caso, il periodo di permanenza non può eccedere i tre anni dalla costituzione della società o dalla delibera di approvazione del progetto.

SEZIONE VI – Norme finali e transitorie

Art. 24 - Disposizioni in materia di Anticorruzione e trasparenza

Le Imprese Spin off, le Start Up innovative e gli Enti del Terzo Settore sono tenute all'assolvimento degli obblighi di legge in materia di Anticorruzione e Trasparenza nonché a fornire all'Università di Foggia i dati e le informazioni necessari a consentire l'adempimento da parte di questa delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottate dall'Ateneo e/o disciplinate da ogni altra norma vigente in materia.

Art. 25 – Norme finali

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli Spin-off approvati successivamente alla sua entrata in vigore.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni con esse incompatibili.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia.
5. Le società spin-off partecipate o meno dall'Università alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, hanno la facoltà di richiedere il rinnovo dell'accreditamento purché siano rispettati i requisiti previsti nel presente Regolamento. La richiesta potrà essere presentata entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
6. Alle società spin-off accreditate e a quelle partecipate dall'Università con le quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è vigente un accordo di prestazione servizi per l'utilizzo degli spazi e attrezzature è riconosciuto automaticamente l'accreditamento e/o la partecipazione fino alla data di scadenza di tale accordo. Successivamente, esse sono comunque soggette alle disposizioni del presente Regolamento.
7. Il Comitato Tecnico Spin Off di cui al precedente regolamento in vigore mantiene le proprie prerogative in materia sino alla nomina della nuova Commissione Imprenditorialità.

Art. 26 – Abrogazione

L'entrata in vigore del presente Regolamento determina l'abrogazione del Regolamento di cui al D.R. n. 63/2021 del 12/01/2021.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.